

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

9 luglio 1954, n. 1-379

Approvazione ed esecuzione della Convenzione stipulata fra l'Italia e San Marino per il servizio telefonico, conclusa a Roma il 20 ottobre 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata a Roma il 20 ottobre 1953 fra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica Italiana e l'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni della Repubblica di San Marino, in sostituzione della Convenzione stipulata il 14 luglio 1940 ed approvata con regio decreto il 19 maggio 1954 n.86

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 9 luglio 1954

EINAUDI

Scelba - Piccioni -  
Tremelloni - Vanoni  
- Cassiani

Visto, il Guardiasigilli: De Pietro

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955

Atti del Governo, registro n.88, foglio n.161 - Carlomagno

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONICO FRA LO STATO ITALIANO E QUELLO DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO

Vista la Convenzione dell'11 dicembre 1910 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino;

Vista la Convenzione del 24 marzo 1925 approvata con regio decreto n. 507 del 23 aprile 1925 fra il Ministero Italiano delle Comunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Oriente (TIMO);

Vista la Convenzione del 14 luglio 1940 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino;

./.

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un nuovo accordo che regoli la corrispondenza telefonica fra la Repubblica d' Italia e la Repubblica di S. Marino;

Si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La linea telefonica aerea S. Marino-Rimini rimane di proprietà della Repubblica di S. Marino per il tratto sul suo territorio, e di proprietà della TIMO per il tratto in territorio Italiano. E' a carico di ciascun proprietario la manutenzione del proprio tronco.

Art. 2.

Il servizio fra lo Stato Italiano e la Repubblica di San Marino è regolato con le stesse norme che disciplinano il servizio telefonico nell'interno della Repubblica Italiana.

Art. 3.

La durata della comunicazione si computa ad unità di 3 minuti.

Agli effetti della tassazione la conversazione ha inizio quando i due corrispondenti, dopo aver risposto alla operatrice, sono stati da questa collegati. La durata massima di una conversazione è limitata a due unità, qualora vi sian altre richieste da effettuarsi sulla medesima linea.

La conversazione viene tenuta valida se dal domicilio dell'abbonato si sia ottenuto risposta, qualunque sia stata la persona presentatasi all'apparecchio, e anche se la conversazione non abbia raggiunto lo scopo.

Art. 4.

Nello svolgimento del servizio saranno osservate le precedenti stabilite dalla lettera n. 317637/473; Rep.3° Off. 3 del 23 dicembre 1947 che si allega in copia.

Art. 5.

La tassa è pagata dalla persona che domanda la comunicazione. La tariffa ordinaria per ogni tre minuti primi di conversazione fra gli Uffici della Repubblica di San Marino e quelli della Repubblica Italiana è stabilita in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 28 gennaio 1953 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1953) nella misura seguente:

- L. 20 fino a 15 km. di lunghezza totale della linea;
- L. 28 da Km. 15 a 25 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 64 da km. 25 a 50 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 116 da km. 50 a 100 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 204 da km. 100 a 200 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 260 da km. 200 a 400 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 320 da km. 400 a 600 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 376 da km. 600 a 800 km. di lunghezza totale della lnea;
- L. 452 da km. 800 a 1000 km. di lunghezza totale della lnea;

L. 516 oltre 1000 km. di lunghezza totale della linea.

Sono ammesse conversazioni urgenti con tariffa tripla di quella ordinaria.

Sono ammesse conversazioni urgentissime da effettuarsi subito dopo quella in corso e con precedenza su tutte le altre. Per queste conversazioni sarà dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una soprattassa di L. 260 per unità.

Alle tariffe suddette deve aggiungersi la soprattassa hterurbana di L. 16 per unità per le conversazioni impegnanti linee di lunghezza inferiore a 15 km. e di L. 20 per unità per le conversazioni impegnanti linee di lunghezza superiore ai 15 km.

Le conversazioni in partenza ed in arrivo a posti telefonici pubblici saranno sottoposte al pagamento della tassa urbana di L. 20 per unità di conversazione per ogni posto pubblico collegato.

E' ammessa la prenotazione di conversazioni da svolgersi subito o a un'ora stabilita con una determinata persona convocata ad un apparecchio di una rete urbana, previo pagamento di una tassa eguale ad un quarto della tariffa di conversazione.

La prenotazione può essere fatta per più numeri di una stessa rete fino ad un massimo di tre, con l'aggiunta di una soprattassa di L. 20 (tassa urbana) per ogni numero chiamato oltre il primo.

La Repubblica di San Marino s'impegna fin d'ora ad applicare nei suoi rapporti telefonici con la Repubblica d'Italia le variazioni che il Governo ritenesse di apportare alle tariffe predette e a tutte le norme relative allo svolgimento del servizio telefonico interurbano ed internazionale.

Art. 6.

Le tariffe delle conversazioni scambiate dalle ore 1 alle ore 7, subordinatamente all'orario degli Uffici telefonici è ridotta del 40%.

Nelle ventiquattro ore dei giorni di domenica, di Capo d'anno, 6 gennaio Epifania, 19 marzo S. Giuseppe, 25 aprile Anniversario Liberazione, lunedì dopo Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 1° maggio Festa del lavoro, 2 giugno data di fondazione della Repubblica, 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo, 15 agosto Assunzione B.V. Maria, 1° novembre Ognissanti, 4 novembre giorno dell'Unità Nazionale, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 dicembre Natale e il 26 dicembre, la tariffa delle conversazioni è ridotta del 50%. Le altre eventuali riduzioni non si cumulano.

Art. 7.

Nelle ore dalle 21 alle 7 sono ammesse conversazioni in abbonamento per la stampa quotidiana politica o sportiva della durata di 6, 12 e 18 minuti consecutivi da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, col ribasso del 76% dalle 21 alle 23 e dalle 5 alle 7; dell'80% per quelle concesse dalle 23 alla una; dell'84% per quelle concesse dalla una alle 5 sulle tariffe interurbane stabilite dal D. L. 177 del 30 marzo 1946.

Quando una conversazione in abbonamento non può effettuarsi per cause dipendenti dal servizio, l'utente ha diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento mensile, quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i primi tre.

Art. 8.

Durante le ore diurne (7-21) sono ammesse conversazioni ad ora fissa richieste dai privati, se le condizioni del traffico e la disponibilità dei circuiti lo consentano.

La tariffa da applicarsi sarà quella urgente. Nelle stesse ore (7-21) sono ammesse prenotazioni fisse concesse alla stampa quotidiana politica o sportiva con lo sconto del 65% sulle tariffe

fe stabilite dal D. L. 177 del 30 marzo 1946.

Art. 9.

Quando una conversazione non ha luogo perche al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla quarta parte della tariffa unitaria della conversazione, tenendo conto della sua natura, e cioè se ordinaria o urgente, diurna o notturna anche nei giorni festivi. Quando una conversazione viene rinunciata prima di due ore dalla presentazione della richiesta il richiedente dovrà corrispondere una tassa pari alla quarta parte dell'unità di conversazione ordinaria, diurna o notturna anche nei giorni festivi.

Nel computo del quarto della tassa si prende a base la tariffa vigente nel momento della richiesta e non quella del momento della rinuncia.

Art. 10.

E' ammesso l'invio di avvisi telefonici.

Per l'invio di un semplice avviso destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente (previsto), il richiedente dovrà corrispondere un quarto della tariffa ordinaria della conversazione. Qualora la persona con la quale si desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre alla suddetta tassa, è tenuto a pagare il normale diritto fisco stabilito per il recapito della corrispondenza postale (L.50) quando il recapito ha luogo nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

Quando invece avviene al di là di tale limite, il destinatario è tenuto a pagare le tasse supplementari, attualmente L. 12 per ogni 500 m. previste per il recapito della corrispondenza tenuto conto della sola andata.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

L'Ufficio destinatario deve informare quello di partenza della montare della soprattassa con regolare avviso di servizio.

E' consentito l'invio di un avviso per lo stesso destinatario o per la stessa destinazione, con due indirizzi, corrispondendo la soprattassa di L. 50.

Art. 11.

Le tasse degli avvisi e delle conversazioni in partenza dagli Uffici di San Marino e diretti a quelli dell'Italia e interessanti anche circuiti dello Stato Italiano restano acquisite alla Re-

pubblica di S. Marino, ad eccezione della quota parte spettante alle Società Telefoniche proprietarie dei circuiti che concorrono a stabilire la comunicazione e di quella di recapito degli avvisi telefonici.

La Repubblica di San Marino risponde inoltre delle tasse terminali dovute alle Amministrazioni Estere per le conversazioni internazionali.

Le tasse degli avvisi e delle conversazioni in partenza dagli uffici Esteri e Italiani interessanti anche circuiti dello Stato Italiano e diretti a quelli della Repubblica di San Marino restano acquisite allo Stato Italiano, ad eccezione della quota parte spettante alle Società Telefoniche proprietarie dei circuiti che concorrono a stabilire la comunicazione e di quella di recapito degli avvisi che va accreditata alla Repubblica di San Marino.

#### Art. 12.

Le tasse delle conversazioni da e per gli Uffici della Repubblica di San Marino con la Repubblica Italiana interessanti il tratto di linea della Repubblica di S. Marino e linee esclusivamente sociali verranno ripartite come appresso: in virtù del decreto del Ministero Italiano delle Comunicazioni in data 17 agosto 1956, e cioè:

a) quando la tariffa corrisponda ad uno dei primi quattro gradi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 20 gennaio 1953 (L. 20, 20; 64 e 116) la ripartizione va fatta in quote eguali fra la Repubblica di San Marino e il Concessionario di zona interessato, qualunque sia la differenza di lunghezza fra le due linee (Repubblica di San Marino e Concessionario) impiegate per realizzare il collegamento;

b) quando la tariffa corrisponda ad un grado maggiore dei quattro precedenti, ma i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) differiscono in lunghezza in misura non superiore a 10 km. la ripartizione va fatta in quote uguali come alla lettera a);

c) quando la tariffa corrisponda al 5°, 6° e 7° grado (L. 204, 260 e 320) e la differenza della lunghezza fra i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) superi i km. 50, spetta all'esercente della linea minore la quota fissa di L. 58;

d) quando la tariffa corrisponda all'8°, 9° e 10° grado (L. 376, 452 e 516) e la differenza fra i due tratti di linea (Repubblica S. Marino e Concessionario) superi i 50 km. spetta all'esercente della linea minore la quota fissa di L. 86;

e) quando si tratti di conversazione che impegni un tratto di linea della Repubblica di San Marino e due appartenenti a Concessionari di zone diverse e la tariffa corrisponda ad uno dei primi quattro gradi, la ripartizione va fatta in quote uguali, lasciando l'eventuale residuo all'Ufficio di partenza.

Se la tariffa invece corrisponda ad un qualunque grado maggiore dei primi quattro spetta all'esercente di ciascuna delle due linee minori la quota fissa di L. 58 anche se la differenza fra le rispettive lunghezze sia inferiore a km. 50;

f) per le conversazioni urgenti le quote suddette vanno moltiplicate per tre;

g) la soprattassa di L. 260 relativa alle conversazioni urgentissime va suddivisa in base agli stessi criteri di ripartizione delle tariffe di conversazione e cioè:

per i casi di cui ai punti a) e b) in parti uguali di L. 130 ciascuna;

per i casi di cui ai punti c) e d) L. 55 all'esercente della linea di lunghezza minore e L. 205 all'esercente della linea di lunghezza maggiore;

per il caso di cui al punto e) primo comma la ripartizione va fatta in quote uguali e per il caso di cui al secondo comma spettano L. 166 all'esercente della linea di lunghezza maggiore e L. 47 a ciascuno dei due rimanenti esercenti.

Le tasse corrispondenti agli avvisi di prenotazione vanno ripartite in misura uguale fra la Repubblica di San Marino e i Concessionari interessati.

Anche in questi casi si accrediterà la tassa di recapito a chi avrà effettuato la consegna degli avvisi.

Art. 13.

Alla fine di ogni mese la Repubblica di San Marino invierà all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici della Repubblica Italiana un conto di debite e di credite per quanto riguarda il traffico che ha interessato contemporaneamente circuiti sociali e dello Stato Italiano, ed altro alla Società TIMO per quanto riguarda il traffico che ha impegnato esclusivamente i circuiti di detta Società.

Art. 14.

Ciascuna delle parti contraenti si riserva di sospendere totalmente o parzialmente il servizio telefonico senza essere tenuta ad alcuna indennità.

Art. 15.

Le Amministrazioni contraenti non assumono alcuna responsabilità né reciproca, né verso terzi in conseguenza di anomalie che si verificano nello svolgimento del servizio.

Art. 16.

La presente convenzione annulla i precedenti accordi e sarà

./.

messe in esecuzione dalla data che verrà fissata dalle due Amministrazioni. Essa resterà in vigore per tre anni dalla sua data e s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti due mesi prima della scadenza.

In fede di che i rappresentanti delle due Amministrazioni, col consenso dei rispettivi Ministeri degli Esteri, hanno sottoscritto la presente convenzione.

Scritta in doppio esemplare, uno per ciascuna delle due Amministrazioni, il 20 ottobre 1953.

Per la Repubblica Italiana  
M. FANETTI

Per la Repubblica di S. Marino  
DOMENICO FORCELLINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il ministro per gli affari-esteri  
PICCIONI